SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 103 DEL 20/02/2024

Proposta n. 73 del 08/02/2024

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. SERVIZI LEGALI
Avv. Paola Trudu

OGGETTO: Tribunale di Cagliari – Causa civile iscritta la n. 11119/2016 di R.G. – Patrocinio legale ex art. 67, comma 2, CCNL del 19/12/2019 Dirigenza Medica e Veterinaria – Sentenza n. 2018/2020 del 1°ottobre 2020 – Rimborso spese

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Dott.ssa Claudia Boi	BOI CLAUDIA Regione Autonoma della Sardegna 08.02.2024 13:43:20 GMT+01:00
Il Responsabile del procedimento		

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ATS

SI [X] NO [ ] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO []

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [ ] NO [X]

IL DIRETTORE DELLA SC SERVIZI LEGALI

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 "*Riordino della disciplina in materia sanitaria" e ss.mm.ii.;*

VISTA la Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 "*Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore*", e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Regionale n. 7/8 del 03 marzo 2022 con la quale è stato individuato il Dott. Enrico Gaia quale Commissario Straordinario per la Gestione regionale sanitaria liquidatoria di ATS, delle soppresse USL e delle soppresse ASL ai sensi della Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 e ssmmii;

CONSIDERATO che, in esecuzione della citata DGR 7/8, è stato stipulato apposito contratto tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Enrico Gaia e che la Gestione regionale sanitaria liquidatoria ATS ne ha preso atto con deliberazione n. 181 del 16 settembe2022;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, della L.R. 24/2020, come novellato dall'art. 34 della L.R. 17/2021, "*per l'espletamento di tutte le attività è utilizzato il personale dell'Ares*";

PRESO ATTO dell'organizzazione aziendale provvisoria dell'ARES e della sua articolazione aziendale di cui alla deliberazione n. 132 del 01/07/2022;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" e ss.ii.mm

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO CHE, con atto di citazione, *Omissis […],* agendo anche quale genitore esercente la potestà sul figlio *Omissis […],* ha convenuto a giudizio i dott.ri Omissis […] e *Omissis […],* la ex ASL di Sanluri, la ex ASL di Cagliari, l'Ospedale NS. di Bonaria di San Gavio Monreale e l'Ospedale Microcitemico di Cagliari per chiedere il risarcimento dei danni da cd. gravidanza indesiderata, conseguenti alla perdita della possibilità di interrompere la gravidanza da parte della moglie *Omissis […]* a seguito di malformazione dell'arto superiore sinistro di cui era affetto il feto che, se conosciuta, li avrebbe indotti ad abortire;

ATTESO CHE la causa è stata iscritta al n. 11119/2016 del R.G.;

DATO ATTO CHE la dott.ssa *Omissis [...]*, aveva presentato richiesta di patrocinio legale ex art. 25, co. 2, del CCNL per la Dirigenza Sanitaria (sostituito dall'art. 67, comma 2 del CCNL del 19 dicembre 2019 della Dirigenza Medica, Sanitaria, Veterinaria e delle Professioni Sanitarie), protocollo n. PG/2016/0127724 del 2 dicembre 2016, con riferimento alla causa civile si cui in premessa;

DATO ATTO CHE l'Azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli dei consulenti tecnici, fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente. Qualora il dirigente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Azienda o a supporto della stessa, vi deve essere il previo comune gradimento dell'Azienda e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato;

CONSIDERATO CHE, con nota assunta agli atti con protocollo n. PG/2016/134662 del 21 dicembre 2016, la ex ASL n. 8 di Cagliari accoglieva la richiesta di patrocinio legale in assistenza indiretta ex art. 25, comma 2, del CCNL;

RICHIAMATA la sentenza n. 2018/2020 del 1°ottobre 2020 con la quale il Tribunale dichiara l'improcedibilità della domanda di parte attorea e rigetta le domande formulate; condanna, altresì, il sig. *Omissis […]* al rimborso delle spese processuali in favore dei convenuti;

VISTA la richiesta di rimborso di patrocinio legale del dott. *Omissis […],* con cui chiede il pagamento di 37.232,36 euro per le spese sostenute nella difesa nel procedimento civile n. 11119/2016 RNR nanti il Tribunale di Cagliari;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del CCNL del 19/12/2019 "*Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'Azienda o Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice*";

VISTO il Regolamento per la disciplina della assistenza legale ai dipendenti della ex ASL di Cagliari, secondo cui, all'art. 4, stabilisce che "*L'assunzione diretta degli oneri legali da parte dell'Azienda, così come assunzione indiretta (rimborso), è limitata ad un solo legale, che dovrà impegnarsi ad applicare i minimi tariffari* […] *al dipendente che abbia scelto un legale di sua esclusiva fiducia, quest'ultima, alla conclusione definitiva favorevole del procedimento, rimborserà le spese legali nel limite massimo della tariffa che sarebbe stata a carico dell'Azienda nel caso in cui il dipendente avesse scelto il legale fiduciario*

aziendale; il suddetto limite coincide con i minimi tariffari ordinistici in quanto rappresentano il quantum riconoscibile dall'Azienda ai propri legali fiduciari";

ATTESO CHE l'importo liquidabile, in conformità ai compensi minimi ministeriali forensi sanciti dal DM 55/2014, ammonta a 15.056,52 euro;

RILEVATO CHE il rimborso delle spese legali in favore del dipendente sia atto dovuto in quanto:

- i fatti e gli atti oggetto di contestazione sono stati posti in essere nell'espletamento dell'incarico di pubblico dipendente e, pertanto, vi è la presenza di un nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;

- il procedimento si è concluso con sentenza passata in giudicato che escluda la responsabilità civile o penale del dipendente;

- non è stato riscontrato alcun conflitto di interessi con l'ente;

CONSTATATO CHE il dirigente ha dichiarato di non aver contratto né di essere beneficiario di polizze assicurative che conferiscano diritto di chiedere il rimborso delle spese in oggetto a Compagnie di Assicurazione;

DATO ATTO CHE, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, gli indennizzi corrisposti dall'amministrazione a privati a titolo di risarcimento per pregiudizi subiti non sono ricompresi nella categoria degli atti di concessione di vantaggi economici per i quali vigono gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente";

CHE, nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali, nel testo del presente provvedimento vengono omessi i nominativi dei soggetti dallo stesso interessati, essendo comunque possibile la loro identificazione, all'occorrenza, sulla base dello specifico fascicolo depositato presso la S.C. Affari Legali;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;

PROPONE

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

1. **DI RICONOSCERE** alla dott.ssa *Omissis [...]* il diritto al rimborso delle spese sostenute per la difesa nel procedimento civile n. 11119/2016 RNR nanti il Tribunale di Cagliari, ammontanti a 15.056,52 euro, ai sensi dell'art. 67, comma 2, (ex art. 25) del vigente CCNL per la Dirigenza Medica, Sanitaria, Veterinaria e delle Professioni

Sanitarie stipulato in data del 19 dicembre 2019, per le motivazioni meglio specificate in premessa;

2. **DI IMPUTARE** la somma sul Bilancio d'esercizio 2024 della Gestione Liquidatoria ATS, come di seguito riportato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO (se noto)	IMPORTO IVA INCLUSA
DSTAFFAL	1	A802020701 Altre sopravvenienze passive	DA00040108	15.056,52

4. **DI DEMANDARE** ai servizi competenti gli adempimenti derivanti dall'esecuzione del presente atto deliberativo;
5. **DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013;
6. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line ATS - Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria.

IL DIRETTORE DELLA SC AFFARI LEGALI
Avv. Paola Trudu

TRUDU PAOLA
Regione Autonoma
della Sardegna
08.02.2024 13:46:34
GMT+01:00

Per le motivazioni sopra riportate

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

1) **DI APPROVARE** il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS
Dott. Enrico Gaia

GAIA
ENRICO
Regione
Autonoma
della
Sardegna
20.02.2024
13:53:17
GMT+01:00

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata on-line ATS - Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria dal 20/02/2024 al 06/03/2024

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato

FRANCESCO MARCO SPANU Firmato digitalmente da FRANCESCO MARCO SPANU
Data: 2024.02.20 15:39:36 +01'00'